

DELIBERAZIONE 19 MARZO 2024
91/2024/R/EEL

RETTIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGOLAZIONE INCENTIVANTE
L'INCREMENTO DELLA RESILIENZA DELLE RETI ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE DI CUI
AL TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ ELETTRICA (TIQE) 2020-
2023

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1287^a riunione del 19 marzo 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2018, 668/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 668/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/EEL, recante l'approvazione del Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il semiperiodo 2020-2023 e, in particolare, il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 614/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 614/2023/R/EEL);
- la relazione A.I.R. alla deliberazione 668/2018/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli da 79bis a 79septies del TIQE disciplinano un meccanismo di premi e penalità applicabile a interventi che incrementano la resilienza delle reti di distribuzione dell'energia elettrica (di seguito anche: interventi) per il periodo 2019-2024;
- con la deliberazione 614/2023/R/EEL, l'Autorità ha aggiornato le disposizioni in materia di regolazione incentivante l'incremento della resilienza delle reti elettriche di distribuzione, per il periodo 2019-2024 (Titolo 10 della Parte I del TIQE);
- in particolare, è stato previsto l'aggiornamento e la semplificazione della regolazione incentivante con cui, a partire dal 2024, gli interventi proposti dalle imprese distributrici e ammessi all'incentivazione sono eleggibili a solo premio;

- inoltre, la deliberazione 614/2023/R/EEL ha previsto la possibilità di presentare un'istanza di esclusione per interventi in precedenza ammessi al meccanismo incentivante;
- il comma 79quinquies.5 del TIQE prevede che *“Con il provvedimento di cui al comma 79quinquies.3 del 2025, l’Autorità determina, per il triennio 2022-2024 e per ogni principale impresa distributrice, un tetto massimo ai premi netti (premi meno le penalità prima dell’eventuale riduzione di cui al comma 79quinquies.6), determinati nel medesimo triennio, pari al 25% del valore attuale netto della somma dei costi attesi C di tutti gli interventi di cui al comma 79quater.1 della medesima impresa, con data di effettivo completamento negli anni 2022, 2023 e 2024”*;
- il comma 79quinquies.6 del TIQE prevede che *“Per ogni principale impresa distributrice, le penalità complessive determinate per i trienni 2019-2021 e 2022-2024 sono ridotte del 100%, con i provvedimenti di cui ai commi 79quinquies.4 e 79quinquies.5, se nei medesimi trienni almeno il 90% degli utenti dati dalla sommatoria dei NUD a consuntivo di tutti gli interventi di cui al comma 79quater.1 corrisponde a interventi le cui date di effettivo completamento non sono successive alle date di completamento indicate in occasione del primo inserimento nel Piano resilienza”*;
- i commi del TIQE soprariportati non sono stati modificati dalla deliberazione 614/2023/R/EEL;
- il comma 79quater.1 del TIQE prevede che *“Sono eleggibili a penalità gli interventi di cui all’articolo 79bis.1, diversi da quelli esclusi ai sensi dell’articolo 79bis.2”*;
- il comma 79bis.1 del TIQE prevede che *“Sono eleggibili a premio e/o penalità gli interventi di cui al comma 78.3, lettera c), identificabili in attuazione dei commi 78.4 e 78.6, lettera a), realizzati oppure previsti e non completati dalle principali imprese distributrici (...)”*;
- le soprarichiamate disposizioni del TIQE e i relativi rimandi a precedenti commi non chiariscono inequivocabilmente quali siano gli interventi da considerare ai fini del tetto ai premi netti e dell’annullamento delle penalità;
- la relazione A.I.R. alla deliberazione 668/2018/R/EEL indica che *“Per ogni triennio il tetto massimo è pari al 25% del valore attuale netto dei costi a preventivo di tutti gli interventi dell’impresa con data di effettivo completamento nel medesimo triennio”*.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno rettificare le disposizioni di cui ai commi 79quinquies.5 e 79quinquies.6 del TIQE, come modificato da ultimo con la deliberazione 614/2023/R/EEL, per esplicitare inequivocabilmente che i meccanismi di tetto ai premi netti e di annullamento delle penalità per il triennio 2022-2024 fanno riferimento a tutti gli interventi ammessi al meccanismo incentivante e non

successivamente esclusi per effetto dell'istanza di esclusione ai sensi della deliberazione 614/2023/R/EEL

DELIBERA

1. di modificare il TIQE come di seguito:
 - a) all'articolo 79quinquies, comma 5, le parole “di cui al comma 79quater.1” sono sostituite da “ammessi al meccanismo incentivante e non esclusi”;
 - b) all'articolo 79quinquies, comma 6, le parole “di cui al comma 79quater.1” sono sostituite da “della medesima impresa ammessi al meccanismo incentivante e non esclusi”;
2. di pubblicare la presente deliberazione e il TIQE, come integrato e modificato dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini